



Comunicato del 10 dicembre 2024

AGENDA DEI LAVORI DEL 10 DICEMBRE

UDIENZA PUBBLICA 10 DICEMBRE	CAMERA DI CONSIGLIO 10 DICEMBRE
1) Confisca per equivalente/Beni utilizzati per commettere il reato	4) Processo penale/Giudizio abbreviato/Inapplicabilità per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo
2) Elezioni del Consiglio regionale/Presentazione liste/ Firma digitale per gli elettori con disabilità e impossibilitati alla firma autografa/Omessa previsione	5) Spese di giustizia/Compensi per interpreti e traduttori per operazioni richieste dall'autorità giudiziaria
3) Personale delle Aree Ispettorato nazionale del lavoro/Indennità di amministrazione, con arretrati 2020-2022/Scomputo indennità <i>una tantum</i>	

Questa settimana, nell'Udienza pubblica del 10 dicembre, la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- 1) l'articolo 2641, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato (nella specie, reati di agguataggio e reato di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
- 2) gli articoli 9, terzo comma, della legge numero 108 del 1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo numero 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), in quanto precludono l'utilizzo della firma digitale, per gli elettori con disabilità e impossibilitati alla firma autografa, per la sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni regionali;
- 3) l'articolo 1-bis, del decreto-legge numero 145 del 2023, come convertito, nella parte in cui, dopo aver previsto che l'indennità di amministrazione rideterminata secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – stabilmente riconosciuta anche al personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), a decorrere dal 2023 – è attribuita, tra gli altri, a tale personale anche in relazione ai pregressi anni 2020, 2021 e 2022, tenendo conto degli importi già attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tuttavia

impone di scomputare, per il personale dell'INL, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022, l'indennità *una tantum* già percepita in forza dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge numero 50 del 2022, come convertito.

Nella Camera di consiglio del 10 dicembre la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

4) l'articolo 438, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo;

5) l'art. 4, comma secondo, della legge numero 319 del 1980, nella parte in cui, con riguardo ai compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, per le vacanze successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacanza, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, nonché l'articolo 50, comma 3, del medesimo d.P.R. nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma del suddetto articolo 54; in via subordinata, i medesimi articoli 4, comma secondo, della legge numero 319 del 1980 e 50, comma 3, del d.P.R. numero 115 del 2002, nei riportati termini, limitatamente alle ipotesi di liquidazione dell'interprete per l'attività di interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato alloglotto.

Tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 10 dicembre 2024